

Il commercialista telematico

INDAGINI FINANZIARIE: E' POSSIBILE ESTENDERLE AI TERZI

A cura di Gianfranco Antico

In questi giorni gli uffici finanziari, sulla base delle direttive e indicazioni fornite con la circolare di programma (n.2/2007) sono impegnati, fra l'altro, nelle esame delle risultanze contabili pervenute a seguito dell'avvio delle indagini bancarie¹.

Affrontiamo la problematica, alla luce dell'ultima sentenza della Cassazione – n. 20630 del 21 giugno 2007, dep. il 1° ottobre 2007 – secondo cui costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale opera una presunzione legale *iuris tantum* in favore dell'Amministrazione finanziaria - che a differenza delle presunzioni semplici non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza *ex art. 2729* del codice civile - circa l'imponibilità dei movimenti bancari rinvenuti nei conti intrattenuti dal contribuente, ancorché cointestati con terzi. Conseguentemente, grava sul contribuente l'onere di provare che tali movimenti non sono inerenti ad operazioni imponibili ovvero hanno concorso alla formazione della base imponibile.

L'estensione a terzi

La valutazione dei presupposti per il *dirottamento* delle indagini nei confronti di terzi può essere effettuata nei casi di sussistenza di elementi inequivoci e documentali, che attestino la riconducibilità del conto in capo ad un soggetto diverso dell'intestatario.

Osservano le Entrate nella circolare n. 32/2006 che, nonostante l'assenza di una espressa previsione normativa, è indubbia l'estendibilità delle indagini ai conti di "terzi", cioè di soggetti non interessati dall'attività di controllo, atteso che - per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo - le citate disposizioni, utilizzando la locuzione "*i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti*", legittimano anche l'apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.

Tavola 1: Giurisprudenza della Cassazione sull'estendibilità delle indagini ai conti di terzi

Estremi di riferimento	PRINCIPI GIURIDICI ESPRESSI
Cass.n. 8683/2002	L'intestazione dei conti correnti a familiari (nel caso di specie, al coniuge) “... <i>rappresenta un espediente normale ... quando il contribuente sia soggetto a verifiche fiscali</i> “. Non vi sono quindi dubbi sul fatto che l'indagine sul conto cointestato è legittimata se i coniugi sono co-dichiaranti, “... <i>ma risulta del pari legittima siffatta indagine in ragione della connessione e della inerenza del conto intestato al coniuge al (conto intestato al) contribuente. Se la legge consente l'acquisizione delle garanzie prestate da terzi, a maggior ragione è consentita l'acquisizione di dati relativi a conti correnti del coniuge</i> ”;

¹ Per un esame completo cfr. ANTICO-CONIGLIARO, *Le indagini finanziarie*, “ *il Sole24ore*”. Milano, 2007

Il commercialista telematico

Cass. n. 17243/2003	<p>L'amministrazione, in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle dichiarazioni Iva di una società di persone, può ai sensi dell'art.51, comma 2, nn. 2 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzare oltre ai dati risultanti dai conti correnti bancari formalmente intestati all'ente, anche quelli relativi a conti formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale riferibilità non fosse stata adeguatamente motivata dal giudice di merito). “ <i>Il riferimento, contenuto nell'art. 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, ai conti che possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 53 e 54, deve, infatti, essere esteso a tutti quei conti di cui il contribuente (nella specie la società) possa avere avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla loro formale intestazione (ved. per le società di persone, quale era la E. negli anni 1991 e 1992, Cass. 3 novembre 2000/24 febbraio 2001, n. 2738; e per le società di capitali, Cass. 1° marzo 2002, n. 2980; Cass. 2 marzo 1999, n. 1728)</i>”. “ <i>E però, affinché in simili casi il comportamento dell'Ufficio risulti legittimo, è indispensabile che esso si faccia adeguatamente carico di provare che quei determinati movimenti risultanti sul conto corrente personale di uno dei soci siano in realtà riferibili a operazioni poste in essere dalla società</i>”.</p>
Cass. n. 13819/2003	<p>La lettera e la ratio dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7 del D.P.R. n. 600/1973, non ne autorizzano l'applicazione con riguardo a conti bancari o a libretti di deposito di cui risultino intestatari o possessori esclusivamente terzi, solo perché legati al contribuente accertato da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'Ufficio opponga e provi in sede giudiziale che l'intestazione sia fittizia o comunque sia superata dalla sostanziale imputabilità al contribuente, delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti o sui libretti di risparmio. E' viziata da carente motivazione la sentenza in cui le argomentazioni addotte a supporto delle conclusioni si arrestano ad un livello meramente enunciativo e si connotano per estrema genericità. In concreto il procedimento che deve seguirsi per raggiungere una prova per presunzioni consta di due momenti valutativi: in primo luogo il giudice deve procedere a valutare analiticamente ognuno degli elementi indiziari per conservare quelli che rivestono i caratteri di precisione e gravità, ovvero efficacia probatoria; in secondo luogo deve valutare complessivamente tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. “ <i>Rispetto a violazioni che vengano contestate ad una società, nel presupposto che essa sia soggetto d'imposta e non mero schermo dissimulante un'attività imprenditoriale altrui, la legittimità di detta acquisizione con riferimento a conti correnti intestati ai soci postula il carattere fittizio o comunque formale di tale intestazione, nel senso della sostanziale imputabilità dei conti medesimi alla società. L'acquisizione di copie dei conti intrattenuti con il contribuente prevista dalla norma indicata e la utilizzazione, ai sensi del medesimo comma, di singoli dati ed elementi in sede di accertamenti e rettifiche, non può ritenersi limitata - in caso di società di capitali o di persone quale la società in nome collettivo che, pur priva di personalità giuridica,</i></p>

Il commercialista telematico

	<p><i>costituisce un autonomo soggetto di diritto, con una propria autonomia patrimoniale e attitudine a essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci - ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli formalmente intestati a suoi soci amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni la natura fittizia dell'intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati o elementi di essi. In diversi termini, l'Ufficio accertatore può, ai predetti fini utilizzare anche i conti intestati a soggetti che si trovino in una particolare relazione con la società, ma a tali ipotesi non è consentito estendere il rigido meccanismo di presunzione impositiva previsto dalla disposizione in esame.... Anche perché non sembra in grado di orientare verso una diversa valutazione - nel senso della non operatività della presunzione iuris tantum - la circostanza per cui, anziché di un conto corrente intestato al socio, nel caso in ispecie si trattava in massima parte di libretti al portatore intestati a nomi di fantasia o privi di intestazione ma in possesso di un socio”.</i></p>
Cass. n. 4987/2003	<p>è legittima l’acquisizione anche per i conti intestati a soggetti terzi rispetto a una società sottoposta a controllo - sia essa di persone o di capitali, a ristretta base azionaria -, allorché gli stessi soggetti risultano legati alla medesima da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza organica, eccetera), atteso che tali rapporti giustificano di per sé la presunzione di riferibilità dei conti e dei dati da essi desumibili alla società oggetto di indagine, indipendentemente dalla formale ed estranea intestazione.</p>
Cass. n. 18016/2005	<p>ha sostenuto che in caso di acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili all'impresa (nel caso di specie, si trattava di un conto corrente intestato al socio accomandante, su cui operavano i soci accomandatari), debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive (a meno che l'imprenditore non dimostri che corrispondano ad operazioni già contabilizzate o estranee all'attività aziendale).</p>
Cass. n. 27063/2006	<p>Le movimentazioni del conto corrente bancario dell’imprenditore individuale costituiscono presunzione idonea (ancorché unica) a costituire prova del reddito, sebbene di tale conto possa disporre anche la moglie, spettando all’imprenditore medesimo fornire la prova di quali siano le operazioni bancarie di pertinenza del coniuge².</p>
Cass. n. 7957/2007	<p>le presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 relativa ai dati emergenti da movimentazioni bancarie si estende anche ai conti correnti sui quali di norma il contribuente opera (nel caso di specie sulla base di delega dell'intestatario), anche se si tratti di conti correnti intestati a familiari (nella specie: al figlio). Ed infatti la gestione di un conto corrente altrui è circostanza eccezionale che consente l'estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi, equivalendo l'intestazione formale, a tali fini, al potere di sostanziale disposizione, ove non si allegghi e si</p>

² Per un commento a tale sentenza si rinvia a CONIGLIARO, *Accertamenti bancari: dalla Cassazione via libera al controllo dei conti del coniuge*, in *Guida ai controlli fiscali*, n. 2/2007.

Il commercialista telematico

	<p>dimostri che quel potere di disposizione era dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili. Per la Suprema Corte l'estendibilità delle presunzioni ai terzi deriva dalla constatazione che “ <i>altrimenti sarebbe assai facile eluderne la portata precettiva</i>”. In ogni caso, “ <i>la gestione di un conto corrente altrui è circostanza eccezionale che rende valida l'estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi, equivalendo l'intestazione formale, a tali fini, al potere di sostanziale disposizione, ove non si allegghi e si dimostri che quel potere di disposizione era dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili; che, in ogni caso, al contribuente spetta il diritto di controdedurre sulle operazioni svolte su tali conti, rendendone ragione, con l'allegazione di fatti suscettibile di apprezzamento da parte del giudice</i>”.</p>
Cass. n. 6743/2007	<p>in una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può presumere che siano riconducibili alla società contribuente le operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci e ai loro familiari, salva la facoltà di provare la diversa origine di tali entrate. Secondo la Corte di Cassazione è principio consolidato che la presunzione legislativa in ordine ai controlli bancari può essere vinta dal contribuente solo se offre la prova “ <i>liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. Cass., sentt. n.3929 del 2002, n.2435, n.8457 del 2001, n.9946 del 2000 e n. 18421, n. 26692 e n. 28324 del 2005)</i>”, e “ <i>che, peraltro, l'estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quali amministratori o quali congiunti di questi e, quindi, in una società, come nella specie, la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l'esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate (cfr. Cass., sentt. n.1728 del 1999, n.8683 del 2002, n.13391 del 2003 e, con qualche limitazione, sent. n.8826 del 2001)</i>”.</p>
Cass. n. 9588/2007	<p>In caso di accertamenti nei confronti di una società di persone, l'acquisizione e utilizzazione dei dati bancari non è limitata ai soli conti intestati alla società ma può riguardare anche quelli formalmente intestati a soggetti diversi, ove legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministratori, atteso che il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti.</p>
Cass. n. 9570/2007	<p>L'utilizzazione dei dati bancari non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa; infatti, se non viene contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di una</p>

Il commercialista telematico

		<p>eventuale attività occulta sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, essendo onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti. La vicenda trae origine da una indagine che aveva rilevato l'incasso da parte della moglie di alcuni assegni bancari emessi dalla società del marito, e riferiti a quest'ultimo come espressione di un'attività d'impresa da questi svolta in forma organizzata.</p>
Cass. 18013/2007	n.	<p>Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dei movimenti dei conti intestati ai soci o nella disponibilità di questi ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla società di capitali, implica che l'Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente delle posizioni annotate sui conti medesimi; trattandosi di presunzioni semplici, spetta, invece, al contribuente fornire la prova liberatoria.</p>
Cass. n.19216/2007		<p>Spetta al contribuente assolvere l'onere probatorio, sussistendo presunzione <i>iuris tantum</i> in favore dell'Amministrazione finanziaria, sulla dimostrazione circa l'indifferenza degli elementi, dati e risultanze derivanti dai depositi intrattenuti presso istituti di credito - posti a base dell'attività di accertamento -, ovvero di averne tenuto conto ai fini degli adempimenti dichiarativi oppure di averli esclusi non riferendosi i medesimi ad operazioni imponibili. Spetta all'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di accesso, ispezione e verifica, provare in modo adeguato la puntuale riferibilità ad una società delle operazioni e movimenti risultanti dal conto corrente bancario di uno dei soci. Tale onere probatorio, non operando in questo contesto la presunzione <i>iuris tantum</i> di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, deve assolversi dimostrando l'interposizione fittizia ovvero la sostanziale imputabilità al contribuente delle risultanze dei conti correnti intestati a terzi legati da vincoli di natura familiare od economica.</p>
Cass.n. 18868/2007		<p>Le presunzioni legali, ancorché semplici, poste in tema di accertamento dell'Irpef e dell'Iva, dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui i versamenti su conto corrente bancario si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili, si applicano anche in caso di indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto il rapporto familiare appare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti (ed il principio appare a maggior ragione valido per gli accertamenti, svolti d'ufficio ex art. 41 del D.P.R. n. 600/1973, in radicale assenza di dichiarazione, posto che, nell'ambito di tale accertamento l'ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza).</p>

Il commercialista telematico

L'ultima sentenza

Con sentenza n. 20630 del 21 giugno 2007 (dep. il 1° ottobre 2007) la Corte di Cassazione ha affermato che costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale opera una presunzione legale *iuris tantum* in favore dell'Amministrazione finanziaria - che a differenza delle presunzioni semplici non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza *ex art. 2729* del codice civile - circa l'imponibilità dei movimenti bancari rinvenuti nei conti intrattenuti dal contribuente, ancorché cointestati con terzi. Conseguentemente, grava sul contribuente l'onere di provare che tali movimenti non sono inerenti ad operazioni imponibili ovvero hanno concorso alla formazione della base imponibile. La fattispecie sottoposta al giudizio della Corte trae origine dagli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio imposte dirette per infedele dichiarazione dei redditi - Irpef ed Ilor - non denunciati per gli anni 1995 e 1996, derivati dal commercio di preziosi, accertati tramite riscontri sui conti correnti bancari, contestati dal contribuente e i cui ricorsi erano stati respinti dalla Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria regionale, accoglieva invece l'appello del contribuente perché in pari data, in separato giudizio, aveva accolto l'appello dello stesso contribuente avverso la sentenza n. 73/27/99 della Commissione tributaria provinciale - che aveva respinto i ricorsi di A.B. avverso gli accertamenti Iva degli anni 1992-1993-1994-1995-1996 emessi sulla base della stessa verifica della Guardia di finanza - richiamando pertanto *per relationem* le ragioni di detta sentenza, nonché per mancanza di prova dell'esercizio dell'attività commerciale da parte del contribuente, “ *non avendo l'ufficio fornito la prova contraria all'affermazione di costui, secondo la quale i proventi rinvenuti nel conto corrente cointestato con la moglie provenivano dall'attività di meretricio esercitata dalla stessa*”.

La sentenza veniva impugnata dall'Amministrazione finanziaria, eccependo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia [art. 360, n. 5), del codice di procedura civile] per non aver considerato i giudici di appello “ *i processi verbali della Guardia di finanza e dei carabinieri da cui risulta l'esercizio dell'attività abusiva di A.B. - esposizione delle merci, appunti relativi alla vendita, bilancia elettronica, reagenti per l'oro, pietra per la prova dell'oro, eccetera - né i riscontri dei conti correnti bancari da cui emergeva l'affluenza continua, per tutti gli anni accertati, di somme, di cui il 50 per cento mediante assegni bancari, non giustificate né da attività produttive di reddito, né da precedenti investimenti, sì che erano stati violati gli artt. 32 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, secondo i quali spetta al contribuente superare la presunzione di imponibilità dei redditi risultanti dai dati bancari, se non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito, o che si riferiscono ad operazioni non imponibili, mentre le mere asserzioni del contribuente sull'attività della moglie sono inidonee a tal fine, tanto più che è poco credibile che la stessa venisse compensata con assegni, considerando anche le stesse affermazioni del marito, secondo il quale per ragioni di riservatezza i proventi dell'attività della moglie non erano documentabili*”.

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, poiché la norma consente di presumere all'A.F. - senza necessità di ulteriori elementi di riscontro (Cass. n. 518/2002), ed anche se i conti sono cointestati con terzi (Cass. n. 4423/2003), l'inerenza dei movimenti annotati su detti conti ad operazioni non contabilizzate e rivelatrici della produzione di maggiori ricavi, ove il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.

La Commissione tributaria regionale ha invece disatteso tali principi avendo addossato all'Amministrazione finanziaria “ *l'onere di dimostrare la non veridicità dell'assunto secondo il quale nel conto corrente cointestato con la moglie erano affluiti esclusivamente i proventi dell'attività, non imponibile, di costei, in tal modo invertendo illegittimamente l'onere della prova, posto che alla suspecificata presunzione di legge (relativa) va*

Il commercialista telematico

contrapposta una prova, non una mera affermazione indimostrata (Cass. [n. 18016/2005](#)), e senza tener conto (Cass. [n. 11778/2001](#), [n. 15447/2001](#)) che la prova contraria di cui è onerato il contribuente (n. 2814/2002) va commisurata alla natura e alla consistenza degli elementi indiziari utilizzati dall'Amministrazione - nella specie riscontrati dalla Guardia di finanza nei confronti di A.B. - per inferire la prova dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo (Cass. [n. 4601/2002](#), [n. 7329/2003](#))”.

Gianfranco Antico

22 Ottobre 2007